

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Abruzzo e Molise Sede di Pescara

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO, SITUATI NELLE REGIONI ABRUZZO E MOLISE. LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9.

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016.

CUP: G32H18000370001

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE DI MAGGIORE INTERESSE GENERALE AGGIORNATI AL 14.02.2019.

Quesito 1)

Vengono valutati positivamente i servizi svolti per edifici per civile abitazione o solo per quelli strategici e rilevanti?

Risposta 1)

In relazione al quesito posto si precisa che, in base al disposto dell'art. 16 del Disciplinare di Gara, i servizi valutati " saranno quelli affini al servizio della gara e dallo stesso considerati significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni similari e che contengano soluzioni e metodologie già sperimentate con successo", indifferentemente dalla circostanza che questi abbiano riguardato edifici per civile abitazione o edifici strategici e rilevanti.

Quesito 2)

In caso di RTP i due servizi di punta devono essere posseduti ambedue dallo stesso soggetto oppure uno da un componente e un altro da un altro componente del gruppo?

Risposta 2)

In relazione al quesito posto si precisa che, in base al disposto dell'art. 7.4 del Disciplinare di Gara e a quanto riportato nel Chiarimento al Bando tipo n.3 dell'Anac del 14 novembre 2018, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dei due servizi di punta deve essere



Sede:Pescara, Piazza italia n.15

posseduto dal raggruppamento nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva la non frazionabilità del singolo servizio; non è pertanto esigibile la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale invece ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente.

Con riferimento al requisito dei "due servizi di punta", si precisa, altresì, che il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto.

Quesito 3)

Aver effettuato in BIM un servizio tipo analisi di vulnerabilità, significa aver utilizzato programmi in grado di leggere e scrivere file di interscambio IFC?

Risposta 3)

Come evincibile dai documenti di gara, questa Stazione Appaltante intende per servizio in "modalità BIM" ogni attività svolta nell'ambito di un processo teso a descrivere un'opera reale con un insieme di informazioni grafiche e non grafiche, organizzate secondo un complesso di regole che definiscono la cosiddetta "Opera Digitale", ovvero Modello di Dati. Per quanto riguarda la verifica della vulnerabilità sismica, espletata con la modalità BIM, si intenda un servizio svolto con software in grado di garantire l'interoperabilità dei dati, con la modellazione di oggetti tridimensionali, a cui siano stati associati attributi specifici e significativi, o comunque nell'ambito di un più ampio processo BIM.

Quesito 4)

Nella Scheda A4, relativa alla diagnosi energetica, non si specifica come nelle altre, che almeno 1 servizio sia stato svolto in BIM? Perchè allora tra le informazioni da inserire nella scheda stessa si richiede: "attinenza riferita ad aspetti tecnologici e morfologici di similarità col servizio oggetto della gara e all'adozione di metodologia BIM"?

Risposta 4)

In relazione al quesito posto si precisa che, in base al disposto del punto 4) dell'art. 16 del Disciplinare di Gara, "...omissis... Dovrà essere compilata una scheda "A4" per ciascuno degli incarichi presentati indicando tutte le informazioni prescritte nella predetta scheda, tra cui:

....omissis...

-attinenza riferita ad aspetti tecnologici e morfologici di similarità col servizio oggetto della gara e all'adozione di metodologia BIM;...omissis".

II professionista dovrà indicare nella scheda A4 – Professionalità e adeguatezza per servizi di diagnosi energetica – nella sezione "ATTINENZA" di aver svolto un servizio di diagnosi energetica specificando se lo stesso sia stato svolto con o senza l'adozione di metodologia BIM.

Nella Scheda A4 – Professionalità e adeguatezza per servizi di diagnosi energetica – nella sezione "ATTINENZA" è presente, pertanto, un apposito spazio dove indicare, se presente, l'integrazione del servizio con strumenti BIM.

Pertanto, si precisa che almeno un servizio svolto in BIM attiene alla sola progettazione, mentre per gli altri servizi presentati è sufficiente indicare l'attinenza alle attività richieste dal capitolato, specificando se siano stati svolti in modalità BIM (tale aspetto non è ritenuto obbligatorio, ma premiante).

Quesito 5)

E' necessario che tutti i componenti di un RTP siano iscritti al portale?

Risposta 5)

No, è necessario che almeno la mandataria del RTP sia iscritta al portale.

Quesito 6)

Spett le Ente, ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all'espletamento di servizi analoghi richiesti al paragrafo 7.3 del Disciplinare, si chiede conferma se:- saranno ritenuti validi gli importi dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione esclusiva della prestazione di verifica sismica, oppure- se sarà lecito computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli importi dei corrispettivi percepiti relativi alle prestazioni di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione?

Risposta 6)

Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica e professionale è richiesta all'Operatore Economico la dimostrazione degli stessi con riferimento sia agli importi di servizi svolti sia agli importi dei lavori progettati.

In particolare al paragrafo 7.3 non si fa alcun riferimento alla tipologia di servizi d'ingegneria e di architettura da portare a comprova per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (ad esempio: Studi di fattibilità, Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, direzione operativa o di cantiere, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, Collaudi tecnico amministrativi e strutturali, ecc), ma alle Categorie e ID Opere dei lavori a cui essi sono correlati secondo le regole esplicitate nello stesso paragrafo.

Pertanto, fatta salva la verifica delle condizioni elencate alle lettere e) ed f) del paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara (Categoria - ID Opere; Grado di complessità, importi complessivi minimi, comprova del requisito, ecc), si ritiene lecito, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli importi dei corrispettivi percepiti relativi alle prestazioni di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.

Quesito 7)

Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti nr. chiarimenti:

- 1. In riferimento ai requisiti di gara, in caso di partecipazione in Raggruppamento orizzontale, tali requisiti debbono essere posseduti da ogni suo componente per la quota posseduta in ogni categoria e servizio di gara?
- 2. Per quanto concerne il fatturato specifico relativo agli audit (requisiti di capacità tecnica e professionale), è possibile considerare anche quello relativo alle certificazioni energetiche?
- 3. Nella documentazione amministrativa, la presentazione dell'organigramma deve avvenire sotto forma di autocertificazione a firma del legale rappresentante oppure come semplice allegato?

Grazie

Risposta 7)

- 1. Si rimanda al paragrafo 7.4 del Disciplinare di Gara "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE" nelle parti dedicate ai raggruppamenti orizzontali ed alla risposta al quesito 2).
- 2. Ai fini del soddisfacimento del requisito, in conformità con quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 1, è possibile computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della specifica prestazione oggetto di affidamento, anche gli importi dei corrispettivi percepiti per altre prestazioni comunque relative a servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.
- 3. L'organigramma costituisce parte integrante dell'Allegato C Dichiarazione integrativa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e quindi sotto forma di autocertificazione.

Quesito 8)

Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti nr. 7 chiarimenti:

- 1.In riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro, il professionista di cui al punto 5 deve essere in possesso della certificazione EGE in qualsiasi dei 2 settori, civile o industriale, oppure in uno specifico?
- 2.Si richiede conferma, come da determina anac, se l'aver svolto servizi nella categoria Edilizia di grado di complessità superiore a quella richiesta nel disciplinare, sia sufficiente a soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale.
- 3.Si richiede di conoscere la dimensione max del singolo allegato o documento che può essere caricato sul portale. In particolar modo perché le schede grafiche A3 dell' offerta tecnica potrebbero avere dimensioni notevoli.
- 4. Si richiede conferma della seguente: Per l'esecuzione di tutte le indagini diagnostiche di laboratorio che saranno necessarie, l'Affidatario dovrà servirsi di laboratori concessionari autorizzati a tale attività dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/01 e s.m.i.. Per tali attività l'operatore economico ha la facoltà nei limiti previsti dalla legge di stipulare contratti di subaffidamento, che saranno comunicati in fase di esecuzione. In tal caso non è obbligatorio, in fase di gara, dichiarare espressamente tale volontà né indicare i nominativi dei suddetti laboratori; in fase di esecuzione e prima dell'inizio della prestazione, l'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nome del laboratorio, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del servizio affidato.
- 5.In caso di subappalto delle prove di laboratorio, non risulta possibile predeterminare in fase di partecipazione alla gara la quota % del subappalto, è quindi possibile dichiarare solamente che sarà certamente < 30% ?

- 6. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, si richiede conferma che l'invio di tutti i documenti di partecipazione (amm.-tec-economica) debba avvenire solamente dall'utenza della mandataria.
- 7. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, anche i mandanti devono essere registrati al portale?

Grazie

Risposta 8)

- 1. L'art. 7.1, del Disciplinare di gara, precisa i requisiti che deve avere il gruppo di lavoro; il punto n. 5 si riferisce a n. 1 professionista Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 s.m.i., del D.Lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le norme vigenti in materia. Non si richiede che la certificazione EGE attenga ad un settore specifico.
- 2. Fatta salva la verifica delle condizioni elencate alle lettere e) ed f) del paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara (Categoria ID Opere; Grado di complessità, importi complessivi minimi, comprova del requisito, ecc), si conferma che le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per meglio chiarire l'argomento si rimanda alle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, che all'art. 1 Capo V - Classi, categorie e tariffe professionali recita: <...Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949. ...>.

- 3. Il limite massimo di upload per singolo file è pari a 100 MB.
- 4. Si rammenta che il possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 costituisce, così come espressamente previsto dal disciplinare di gara, un requisito di idoneità professionale, che dovrà essere dichiarato, relativamente ai soli soggetti deputati all'esecuzione delle prove e delle indagini, nell'ambito del DGUE.

La soluzione prospettata non risulta dunque accoglibile, residuando unicamente, laddove il concorrente non sia in possesso del requisito in questione, il ricorso al cd. subappalto necessario, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare.

5. Si, fermo restando l'obbligo di indicazione della terna nei casi previsti dall'art. 105 del Codice e che, in fase esecutiva, laddove il contraente intenda effettivamente ricorrere al subappalto, lo stesso sarà comunque oggetto di specifica autorizzazione da parte della Stazione Appaltante,

relativamente anche al rispetto della quota del 30% di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

- 6. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo si conferma che l'invio di tutti i documenti di partecipazione (amm.-tec-economica) debba avvenire a cura della mandataria.
- 7. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo non è necessario che i mandanti siano registrati al Portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio.

Quesito 9)

Per quanto attiene al Sub-criterio A1, nel disciplinare di gara è riportato che nella valutazione si terrà conto in particolare:

- 1) Rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista TECNOLOGICO;
- 2) Rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista FUNZIONALE;
- 3) Grado di pertinenza in termini di Processo BIM.

In merito al precedente punto 1), si chiede se per "punto di vista TECNOLOGICO" si intende la TIPOLOGIA STRUTTURALE (Es. Muratura, piuttosto che Calcestruzzo armato etc...) oppure altro.

In merito al precedente punto 2), si chiede se per "punto di vista FUNZIONALE" si intende la DESTINAZIONE FUNZIONALE DEL BENE (come descritta dalla Tavola Z1 – Categorie opere di cui al DM 17/06/2016 – Decreto Parametri) oppure altro.

In merito al precedente punto 3), si chiede se per "grado di pertinenza in termini di processo BIM" si intende il livello raggiunto nell'uso della tecnologia BIM sullo specifico servizio, oppure altro.

Risposta 9)

Con riferimento al sub-criterio a.1), di cui alla progettazione di fattibilità tecnico economica, il concorrente dovrà descrivere i servizi svolti in tale ambito analizzandoli

- dal punto di vista "Tecnologico": dovrà evidenziare le soluzioni progettuali/strutturali adottate (interventi strutturali con tecniche tradizionali o innovative);
- dal punto di vista "Funzionale", dovrà descrivere, relativamente ai servizi svolti, l'efficacia delle soluzioni tecnico-strutturali adottate finalizzate alla riqualificazione funzionale dell'immobile in termini di miglioramento e/o adeguamento sismico nel rispetto dei dettami imposti dalla normativa vigente e del miglior rapporto costi/benefici;
- dal punto di vista del grado di pertinenza BIM: dovrà evidenziare se il servizio è stato svolto nell'ambito di un processo BIM, e/o con l'utilizzo di software e modalità BIM (si veda risposta al quesito n.3 e 4)

Quesito 10)

In merito all'art. 3 del disciplinare di gara, che norma la possibilità per ciascun concorrente (chiamato "A") di "presentare offerta per uno o più lotti", ferma la condizione che al medesimo concorrente "A" possono essere aggiudicati fino ad un massimo di 2 lotti, si sottopone il quesito che segue: se il concorrente "A" (concorrente singolo) partecipa a 2 lotti sul totale dei lotti (nell'ipotesi di gara con più di 3 lotti in su) e il medesimo concorrente "A" partecipa in RTI con il concorrente "B" (quindi A+B) ad altri 2 lotti della medesima procedura aperta, è ammessa l'aggiudicazione sia di 2 lotti al concorrente 'A" e di 2 lotti al concorrente RTI 'A+B"?

Risposta 10)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del Disciplinare di Gara secondo cui: "È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete)" e ancora "è vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale", si richiama quanto previsto altresì dall'articolo 3 del Disciplinare di Gara, secondo cui: "Ciascun concorrente può presentare offerta per più lotti.

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 2 lotti, che saranno individuati tenendo conto del valore del lotto di riferimento. In particolare, verranno aggiudicati i lotti di maggior importo, fermo restando che, laddove applicando il criterio in questione un lotto dovesse andare deserto, prevarrà in ogni caso il lotto per il quale il concorrente risulti l'unico partecipante."

Il limite di assegnazione di massimo due lotti, pertanto, opera con riferimento al "medesimo concorrente", inteso come "...omissis... lo stesso soggetto giuridico, sia esso in forma singola ovvero associata, purché in tale ultima fattispecie sia riscontrabile l'identità dei componenti...omissis" (cfr. articolo 3 del Disciplinare di Gara).;

Ne discende che un RTP potrà essere aggiudicatario di un lotto anche se al suo interno è presente un componente che, in forma singola o in forma associata in un RTP con diversa composizione, sia assegnatario di uno degli altri lotti.

Quesito 11)

Si richiede se l'indicazione della terna di subappaltatori (ad esempio laboratori ufficiali di prove sui materiali) siano di esclusività di un unico operatore economico o raggruppamento, oppure sia da considerarsi una scelta libera, anche dato il numero limitato di Laboratori presenti in Italia

Risposta 11)

Si rimanda integralmente all'art. 9 del Disciplinare di Gara e nello specifico si evidenzia che: << È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti>>.

Quesito 12)

In caso di partecipazione in RTP a più Lotti, dato che verrà aggiudicato un massimo di 2 Lotti, si chiede se fosse possibile predisporre una sola polizza provvisoria del valore massimo del lotto al quale si partecipa, da inserire nella documentazione amministrativa dei diversi lotti ai quali si partecipa.

Risposta 12)

In base al disposto del paragrafo 10.1 del Disciplinare di Gara, è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria di importo corrispondente al 2% dell'importo del lotto per il quale si partecipa.

In caso di partecipazione a più lotti, qualora il concorrente voglia presentare un'unica polizza, l'importo della garanzia dovrà essere pari al 2% della somma degli importi dovuti per ciascun lotto al quale partecipa.

Quesito 13)

Buonasera, con la presente si richiedono i seguenti nr. 4 chiarimenti:

- 1. In riferimento ai requisiti di gara, in caso di partecipazione in Raggruppamento orizzontale o misto, tali requisiti debbono essere posseduti da ogni suo componente per la quota posseduta in ogni categoria e servizio di gara?
- 2. Per quanto concerne il fatturato specifico relativo agli audit (requisiti di capacità tecnica e professionale), è possibile considerare anche quello relativo alle certificazioni energetiche?
- 3. Nella documentazione amministrativa, la presentazione dell'organigramma deve avvenire sotto forma di autocertificazione a firma del legale rappresentante oppure come semplice allegato?
- 4. La documentazione amministrativa (certificati di regolare esecuzione o contratti e fatture) comprovante i requisiti di partecipazione richiesti, in quale sezione del portale deve essere inserita? Ad es. in "altro allegato". Si richiede lo stesso anche per quella tecnica in riferimento al criterio A, ad es. in "area generica allegati".

Grazie

Risposta 13)

- 1. In base al disposto del paragrafo 7.4 del Disciplinare di Gara, "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE",
 - a) nel caso di un raggruppamento temporaneo orizzontale:
 - il requisito dell'elenco dei servizi, di cui al punto e) del paragrafo 7.3 del disciplinare di gara, deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti;
 - per il requisito, di cui al punto 7.3 lett. f), si rimanda alla risposta al quesito 2);
 - b) nel caso di un raggruppamento temporaneo verticale:
 - ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi, di cui al punto e) del paragrafo 7.3 del disciplinare di gara, in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale;
 - per il requisito, di cui al punto 7.3 lett. f), si rimanda alla risposta al quesito 2).

Il raggruppamento temporaneo **misto** è un raggruppamento di tipo verticale nel quale valgono le regole di cui al sopra riportato punto b), in cui la mandataria può essere costituita da un sub raggruppamento orizzontale e, una o tutte, le mandanti possono essere costituite da sub raggruppamenti orizzontali; all'interno dei predetti sub raggruppamenti orizzontali, ove presenti, valgono le regole di cui al sopra riportato punto a).

- 2. Ai fini del soddisfacimento del requisito, in conformità con quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 1, è possibile computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della specifica prestazione oggetto di affidamento, anche gli importi dei corrispettivi percepiti per altre prestazioni comunque relative a servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.
- 3. L'organigramma costituisce parte integrante dell'Allegato C Dichiarazione integrativa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00;
- 4. Ai fini della partecipazione alla procedura i requisiti richiesti nel Disciplinare di gara dovranno essere esclusivamente dichiarati nell'ambito del DGUE (All. II) e nella dichiarazione integrativa (All.III). Quanto dichiarato dovrà poi essere comprovato unicamente dall'aggiudicatario. Nel portale non dovranno pertanto essere inseriti documenti comprovanti i requisiti dichiarati.

Quesito 14)

Buongiorno, chiediamo conferma che i requisiti di capacità tecnica e professionale (sia lavori che servizi) sono assolti tramite qualsiasi servizio/elenco di servizi di ingegneria e architettura ricadente nelle categorie indicate, come previsto dal codice appalti, quindi non solo limitatamente a servizi di vulnerabilità sismica, PFTE, Rilievo BIM / Audit Energetico.

Risposta 14)

Si veda la risposta data al Quesito 6)

Quesito 15)

- 1) In linea con quanto disposto dalla Linea Guida ANAC n.1 secondo la quale il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificatamente posti a base di gara, si chiede se i servizi relativi ai requisiti rapportati all'importo servizi per la categoria E.20 possano essere relativi anche alla progettazione architettonica, direzione lavori e sicurezza di opere architettoniche.
- 2) Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto si chiede se siano ammessi operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, quali società ESCO (Energy Service Company) in grado di fornire servizi tecnici di efficientamento energetico secondo nostro ordinamento, fermo restando il possesso delle qualifiche richieste al Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ossia Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica ed in possesso della certificazione EGE (Esperto in gestione dell'energia).

Risposta 15)

- 1. Si veda la risposta data al Quesito 6).
- 2. Al fine di valutare l'ammissibilità della partecipazione di una società certificata E.S.Co è necessario verificare se la stessa rientri tra i soggetti di cui all'art. 46 del d.lgs. 50/2016, come previsto nel disciplinare di gara. Solo in relazione alle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, al prelievo di campioni e all'esecuzione delle stesse, nonché ai ripristini strutturali e delle finiture, di competenza dei laboratori di cui all'art. 59 del d.P.R. 380/01 è infatti ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto sopraesposto, dunque, considerato che il disciplinare prevede espressamente che il professionista responsabile della diagnosi e certificazione energetica dovrà essere in possesso di laurea (quinquennale o specialistica) in architettura, ingegneria, fisica, chimica ed in possesso della certificazione EGE (esperto in gestione dell'energia), nel caso proposto sarà ammissibile la partecipazione di una società di ingegneria E.S.Co certificata qualora dimostri che si avvale stabilmente di un professionista EGE, certificato secondo la normativa UNI CEI 11339:2009 e che sia in possesso di laurea (quinquennale o specialistica) in architettura, ingegneria, fisica, chimica.

Quesito 16)

In caso di partecipazione di raggruppamento di tipo misto, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti quelle secondarie, è prevista una quota % minima da assegnare alle mandanti? Sul disciplinare non è riportato tale informazione.

Grazie

Risposta 16)

In relazione al quesito in esame non è prevista una quota percentuale minima da assegnare alla/e mandante/i.

Quesito 17)

Spett.le Ente,

si richiede se, per quanto attiene alla Scheda A3 relativa al servizio di rilievo 2D/3D geometrico, architettonico, strutturale e impiantistico, con restituzione in modalità BIM, da presentare all'interno della BUSTA B di offerta tecnica, è possibile esplicare cosa la Spett.le Stazione Appaltante intenda per "esplicati in modalità BIM".

Si richiede quindi se saranno valutati positivamente quei servizi di rilievo eseguito con la stazione totale ai quali è seguita una restituzione/progettazione in BIM?

Si ringrazia cordialmente,

Risposta 17)

Si rimanda alla risposta relativa al quesito n.3 e al quesito n.4, nello specifico:

Come evincibile dai documenti di gara, questa Stazione Appaltante intende per servizio in "modalità BIM" ogni attività svolta nell'ambito di un processo teso a descrivere un'opera reale con un insieme di informazioni grafiche e non grafiche, organizzate secondo un complesso di regole che definiscono la cosiddetta "Opera Digitale", ovvero Modello di Dati.

Per quanto riguarda la Scheda A3 relativa al servizio di rilievo 2D/3D geometrico, architettonico, strutturale e impiantistico, con restituzione in modalità BIM si intenda un servizio svolto con software in grado di garantire l'interoperabilità dei dati, con la modellazione di oggetti tridimensionali, a cui siano stati associati attributi specifici e significativi, o comunque nell'ambito di un più ampio processo BIM.

Si precisa altresì che l'avere svolto almeno un servizio BIM attiene alla sola progettazione, di cui alla scheda A1; negli altri casi non è obbligatorio aver svolto servizi in modalità BIM, ma viene valutata l'eventuale presenza come aspetto premiante.

Quesito 18)

Buonasera, avrei il seguente chiarimento da porre: anche in caso di partecipazione di un Raggruppamento Orizzontale, è necessario indicare oltre alle quote % di partecipazione di ogni componente anche la parte del servizio che esso eseguirà in caso di aggiudicazione?

Grazie

Risposta 18)

Si ritiene necessario che ogni componente indichi il servizio/i. che sarà/saranno eseguito/i dai singoli operatori economici aggregati, vedasi Disciplinare di gara, punto 15.3.3, capo III.

Pag. 10 a 10